

TRIBUNALE DI ROMA

I Sezione Lavoro

CRON.
69121
11

N. 17767/11
RG

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.6.2011,

osserva:

con ricorso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, depositato il 17.5.2011, FILCAMS CGIL -comprensorio di Roma Est- premesso: che in data 23.3.2011 era stato sottoscritto un accordo sindacale aziendale tra la FESTA s.r.l. e la sola FISTEL CISL, a seguito del quale tutti i dipendenti dell'unità produttiva di Roma erano stati invitati a firmare, in data 19.4.2011, un verbale di conciliazione con il quale si sarebbe rinunciato all'applicazione del CCNL Commercio, acconsentendo a che il predetto accordo del 23.3.2011 divenisse l'unica fonte regolativa del rapporto di lavoro; che gli iscritti al sindacato ricorrente non avevano aderito a tale proposta transattiva; che, pertanto, costoro erano stati immediatamente collocati in ferie dal 26 al 29.4.2011 e, dal 2 al 6.5.2011 erano stati inviati in trasferta a Porcari (Lucca); che, in seguito, avevano offerto le loro prestazioni presso l'unità produttiva di Roma, ma la società, con lettera del 9.5.2011, aveva solo minacciato l'adozione di provvedimenti disciplinari per il protrarsi dell'assenza ingiustificata; dedotta l'antisindacalità del comportamento della società, ha chiesto ordinarsi alla FESTA l'immediata cessazione di tale comportamento mediante l'applicazione ai propri iscritti del CCNL Commercio; ordinarsi alla società di adibire all'unità produttiva di Roma tutti i propri iscritti che, avendo rifiutato di sottoscrivere il verbale di conciliazione, erano stati inviati in trasferta a Porcari; condannarsi la società a corrispondere il dovuto trattamento retributivo a coloro che avevano offerto le proprie prestazioni a Roma;

9

ordinarsi alla società di affiggere il decreto nelle bacheche aziendali per 30 giorni e la pubblicazione, a proprie spese, sui quotidiani La Repubblica, il Messaggero, il Sole 24 Ore, il Manifesto e Libero.

Sono intervenute nel giudizio FILCAMS CGIL -comprensorio di Roma Sud- e FILCAMS CGIL -Roma e Lazio- sostanzialmente riproponendo le argomentazioni e le conclusioni formulate dalla ricorrente e chiedendo altresì dichiararsi che, omessa ogni informazione alle R.S.A., cui la convenuta era tenuta ai sensi del D.Lgs. 25/07 e art. 3 CCNL, il contratto aziendale stipulato dalla FISTEL CISL fosse ritenuto inapplicabile sino ad avvenuta comunicazione e, eventualmente, previa consultazione.

La società convenuta si è costituita contestando in fatto ed in diritto la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con pubblicazione del decreto sugli stessi organi di stampa già indicati.

E' pacifico che, prima della sottoscrizione dell'accordo del 23.3.2011, FESTA applicasse ai propri dipendenti il CCNL Commercio, a prescindere dall'attività inbound o outbound svolta dai medesimi e che solo dalla metà del mese di marzo 2011 alcuni di costoro si iscrissero al sindacato ricorrente.

La stessa parte convenuta, inoltre, riferisce di aver ricevuto comunicazione del fatto che FILCAMS CGIL aveva eletto i Rappresentanti Sindacali Aziendali "solo nei giorni successivi al 18 marzo", ma, comunque, prima della sottoscrizione dell'accordo del 23 marzo successivo.

Orbene, a prescindere dal contenuto dell'accordo aziendale, FESTA sostanzialmente ritiene che il predetto accordo debba trovare applicazione per tutti i dipendenti impiegati in attività outbound in sostituzione del CCNL Commercio (stipulato per attività non affini) e che, pertanto, dovendo essere adibiti coloro che non acconsentano all'applicazione di tale accordo aziendale

all'attività inbound, la trasferta di questi ultimi lavoratori a Porcari sarebbe stata inevitabile, ivi esclusivamente svolgendosi la predetta attività.

Si tratta, dunque, di verificare se il comportamento posto in essere dalla società prima e dopo la stipula dell'accordo del 23 marzo sia qualificabile come antisindacale o meno.

Ritiene il Giudice che, in primo luogo, debba considerarsi antisindacale il comportamento della società ex art. 3 CCNL, laddove non ha dato seguito della richiesta d'incontro urgente ricevuta per fax da parte del sindacato ricorrente in data 14.3.2011, neppure a seguito della comunicazione dell'avvenuta nomina dei Rappresentanti Sindacali Aziendali.

Ai sensi della normativa citata, infatti, a fronte della richiesta di una delle parti, l'Azienda avrebbe dovuto fornire "informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione...". Ciò che non risulta sia effettivamente avvenuto.

Inoltre, non si può non rilevare come la più illuminata dottrina, con riferimento ad un caso parzialmente simile, abbia già sostenuto la possibilità della coesistenza di due regolamentazioni collettive: "*...se il patto modificativo non fosse sottoscritto da tutte, ma soltanto da alcune delle organizzazioni sindacali che, all'origine, avevano stipulato il contratto collettivo, gli effetti di questo patto si dispiegherebbero soltanto nei confronti delle parti firmatarie, mentre l'accordo preesistente continuerebbe a produrre i propri effetti per chi lo aveva sottoscritto, almeno fino alla sua estinzione. La conseguenza che ne deriva è quella della coesistenza di due regolamentazioni collettive parzialmente diverse: la prima avente ad oggetto il solo contratto originario...e la seconda che comprende anche le integrazioni apportate dall'Accordo separato modificativo che, quindi, non ingloba, estinguendolo, quello preesistente, ma si aggiunge ad esso. Ciò significa prendere atto*



della limitata efficacia soggettiva dell'Accordo separato che risulterà vincolante soltanto per le organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto e per i lavoratori che ad esse aderiscono e per quelli che manifesteranno, anche per comportamenti concludenti, la volontà di uniformarsi al nuovo accordo modificativo. Per gli altri lavoratori, quelli iscritti al sindacato dissenziente, continuerà ad applicarsi, almeno finché resterà in vigore, il contratto collettivo che si intendeva modificare”.

Condividendosi tali argomentazioni, rimane un assioma indimostrato quello sostenuto dalla resistente in ordine all'assoluta necessità di applicare il medesimo accordo del 23 marzo a tutti i dipendenti impiegati per lo svolgimento di attività outbound presso le sedi di Roma.

Viceversa, non risulta sussistano motivi ostativi alla perdurante applicazione del CCNL Commercio (utilizzato per tutti sino al 23 marzo) per quei lavoratori, iscritti al sindacato ricorrente, che non abbiano ritenuto di aderire al “verbale di conciliazione” proposto dalla società; ciò che, peraltro, risulta anche maggiormente rispettoso del potere rappresentativo attribuito al sindacato medesimo.

In questo senso, anche la giurisprudenza di merito, in un caso parzialmente analogo, ha ribadito come sia necessario “tener conto, da un lato, della libertà negoziale delle associazioni sindacali come parte della libertà sindacale costituzionalmente garantita, dall'altro del principio costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo cui i contratti collettivi di diritto comune, in quanto atti aventi natura negoziale e privatistica, hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, vi abbiano prestato adesione” (Trib. Modena, 22.4.2011).

Orbene, a parere di chi scrive, a prescindere dalla violazione della già richiamata norma contrattuale, il comportamento datoriale teso ad escludere



la perdurante applicabilità del CCNL Commercio e la sostituzione di tale normativa con quella contenuta nell'accordo aziendale sottoscritto da un'unica organizzazione sindacale (e, comunque, non dalla ricorrente che, anzi, se ne è espressamente dissociata) integra sicuramente i connotati dell'antisindacalità previsti dall'art. 28 azionato.

In tal senso, appare condivisibile l'orientamento secondo cui debba essere intesa come antisindacale non solo la condotta datoriale che violi singole disposizioni o parti di un contratto o accordo collettivo, ma ogni comportamento che realizzi una delegittimazione dello strumento della contrattazione collettiva e del ruolo del sindacato quale agente contrattuale.

In conclusione, è lesivo del potere rappresentativo del sindacato il comportamento della società che, in difetto di allegazione specifica e prova adeguata di motivi ostativi al protrarsi dell'applicazione del CCNL Commercio, abbia escluso la predetta applicabilità ai dipendenti assegnati ad attività outbound nelle sedi di Roma, iscritti alla FILCAMS CGIL.

In quest'ottica, deve ordinarsi alla FESTA l'immediata cessazione di tale comportamento mediante l'applicazione agli iscritti al predetto sindacato del CCNL Commercio.

Viceversa, non possono essere accolte le richieste formulate dalla ricorrente con riferimento ai provvedimenti di trasferta disposti nei confronti dei singoli lavoratori.

A ben vedere, sul punto non sussiste la legittimazione attiva del sindacato, trattandosi, per l'appunto, di provvedimenti che incidono sulla sfera individuale del singolo lavoratore e che, pertanto, dovranno essere impugnati da ciascuno di essi.

Al riguardo, infatti, si osserva che la trasferta sarebbe stata comunque disposta dall'azienda anche nei confronti dei dipendenti non iscritti ad alcuna



associazione sindacale, per il solo fatto di non aver aderito all'accordo aziendale del 23 marzo.

Inoltre, (paradossalmente) il singolo lavoratore potrebbe anche essere soddisfatto della trasferta a Porcari.

In altri termini, la FILCAMS non ha adeguatamente allegato, né dimostrato che sussista una necessaria corrispondenza tra provvedimento relativo alla trasferta e lavoratori iscritti al sindacato.

Risulta, infatti, viceversa verosimile che la trasferta sia stata disposta nei confronti di coloro che non sottoscrissero i verbali di conciliazione per tale unico assorbente motivo, a prescindere dall'essere i medesimi iscritti a questo o a quel sindacato, ovvero a nessuna associazione particolare.

Le spese della presente fase del procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono a carico della società resistente.

p.q.m.

respinta ogni altra domanda, dichiara l'antisindacalità del comportamento della società convenuta consistente nell'aver omesso ogni informazione alle R.S.A. del sindacato ricorrente e nell'aver negato la perdurante applicazione del CCNL Commercio ed ordina alla FESTA l'immediata cessazione di tale comportamento mediante l'applicazione agli iscritti alla FILCAMS CGIL del CCNL Commercio;

ordina alla società resistente di affiggere il presente decreto nelle bacheche aziendali in luogo accessibile a tutti per la durata di giorni 30.

Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 in favore tanto della parte ricorrente, quanto di quella interveniente
Si comunichi.

Roma, 15.6.2011

Il giudice del lavoro



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 15 GIU 2011



le equallien6
